

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3087

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POGGIOLINI, BARONTINI, DUTTO, CIFARELLI,  
DA MOMMIO, ERMELLI CUPELLI, MEDRI**

*Presentata il 25 luglio 1985*

**Eliminazione del requisito della « buona condotta »  
ai fini dell'iscrizione negli albi professionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 29 ottobre 1984, n. 732, ha opportunamente eliminato il requisito della cosiddetta « buona condotta » ai fini dell'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.

Le ragioni che hanno indotto il Parlamento all'approvazione della legge ricorrono, però, anche nei confronti dell'accesso alle professioni, in quanto gli ordinamenti vigenti richiedono il possesso del requisito della buona condotta ai fini dell'iscrizione negli albi professionali.

Come già nel settore del pubblico impiego, l'accertamento di tale requisito per l'iscrizione negli albi costituisce da tempo una pura formalità, priva di contenu-

to e di portata pratica, null'altro che un onere aggiuntivo imposto al cittadino.

È evidente, infatti, che anche in questi casi, i comuni non sono in grado di fornire, attraverso la certificazione relativa alla « buona condotta », elementi più specifici di quelli che già emergono dai certificati rilasciati dal casellario giudiziario.

In pratica, il certificato di buona condotta non offre alcuna particolare garanzia sulle qualità morali e civili del richiedente l'iscrizione nell'albo, mentre il fatto stesso della sua esibizione preclude comunque all'ordine professionale una autonoma valutazione circa l'effettivo possesso del requisito.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tanto vale, dunque, eliminare tale presupposto anche per l'iscrizione negli albi professionali, liberando gli interessati da un adempimento del tutto superfluo e i comuni dagli oneri di un servizio che distoglie mezzi e personale da compiti più utili alle comunità locali.

Non pochi comuni, del resto, hanno interpretato in un primo tempo la legge n. 732 del 1984 in senso estensivo, come soppressiva cioè del requisito della buona condotta in via generale, tanto da rifiutare il rilascio del relativo certificato a coloro che ne facevano richiesta per esigenze diverse dall'accesso ad un pubblico impiego.

Si è reso quindi necessario un chiarimento del dipartimento per la funzione

pubblica che, con una sua recente nota, ha precisato l'esatto ambito di operatività della nuova disposizione legislativa.

Per quanto sopra, la presente proposta di legge, con l'articolo 1, estende all'iscrizione negli albi professionali il divieto di richiedere o di accertare il possesso del requisito in parola, dichiarando espressamente l'abrogazione delle norme dei singoli ordinamenti professionali che attualmente lo prescrivono.

Al fine di eliminare al più presto l'ingiustificata disparità di trattamento determinata dalla legge n. 732, l'articolo 2 stabilisce l'immediata entrata in vigore della legge, della quale i proponenti auspicano la sollecita approvazione da parte dei due rami del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il possesso del requisito della « buona condotta » non può essere richiesto o comunque accertato ai fini dell'iscrizione negli albi professionali.

Sono abrogate tutte le disposizioni, contenute nei singoli ordinamenti professionali, in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.